

---

# Legge federale sugli stranieri

**(LStr)**

**(Norme procedurali e sistemi d'informazione)**

Modifica del ...

*Avamprogetto*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

*Art. 12 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 22 titolo e cpv. 2-4*

Condizioni di salario e di lavoro e rimborso delle spese

<sup>2</sup> Le spese cagionate dal lavoro distaccato nell'ambito di trasferimenti per motivi aziendali o prestazioni transfrontaliere, quali le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, fanno parte delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore distaccato le spese di cui al capoverso 2; tale rimborso non è considerato una componente del salario.

<sup>4</sup> Per i distaccamenti di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese.

*Art. 30 cpv. 1 lett. d ed e<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:

d. *abrogata*

RS .....

<sup>1</sup> FF 2013...

<sup>2</sup> RS 142.20

e<sup>bis</sup> disciplinare il soggiorno degli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato durante l'esercizio di tale attività.

*Art. 57a* Garanzia della qualità nell'integrazione

<sup>1</sup> La SEM fissa, d'intesa con i Cantoni, i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità dei provvedimenti per l'integrazione degli stranieri sostenuti dalla Confederazione e dai Cantoni.

<sup>2</sup> Definisce detti criteri nei seguenti ambiti:

- a. informazione in merito alle offerte di formazione continua nel settore dell'integrazione;
- b. qualifiche dei responsabili della formazione nel settore dell'integrazione;
- c. programmi d'insegnamento e d'apprendimento, in particolare per la promozione linguistica;
- d. riconoscimento delle offerte di formazione continua;
- e. computabilità delle prestazioni di formazione.

<sup>3</sup> La SEM può designare organi che verificano il rispetto dei criteri.

*Titolo prima dell'art. 59*

**Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare**

*Art. 59 Titolo*

Documenti di viaggio

*Art. 59a* Divieto di viaggiare per i rifugiati

<sup>1</sup> Ai rifugiati è vietato recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Se vi è fondato sospetto che tale divieto non sia rispettato, la SEM può pronunciare, nei confronti di tutti i rifugiati dello Stato d'origine o di provenienza in questione, un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi dello Stato d'origine o di provenienza.

<sup>2</sup> In presenza di motivi importanti, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato soggetto a un divieto di viaggio di cui al capoverso 1 secondo periodo.

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. concerne soltanto il testo francese;
- b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere e ed e<sup>bis</sup>;

- c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoversi 2 e 3.

*Art. 64d cpv. 3*

<sup>3</sup> In particolare i seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

- a. lo straniero non osserva l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
- b. il suo comportamento permette di supporre che egli si opponga agli ordini delle autorità;
- c. lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d'entrata.

*Art. 65 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'autorità competente per il controllo di confine rende entro 48 ore una decisione motivata a nome della SEM mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen<sup>3</sup>. Contro tale decisione può essere fatta opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notifica. L'opposizione non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

<sup>2bis</sup> Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere interposto ricorso entro 48 ore dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore.

*Art. 80a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone di ubicazione del centro della Confederazione o al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento conformemente all'articolo 46 capoverso 1<sup>bis</sup> terzo periodo LAsi<sup>4</sup>;

*Art. 81 cpv. 2*

<sup>2</sup> La carcerazione è eseguita in strutture destinate esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

*Art. 97 cpv. 3 lett. f*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. le misure di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>3</sup> Cfr. la nota all'art. 7 cpv. 3.

<sup>4</sup> RS 142.31

*Art. 99* Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

<sup>2</sup> La SEM può rifiutare l'approvazione di una decisione dell'ufficio cantonale o dell'autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.

*Titolo prima dell'art. 101***Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati****Sezione 1: In generale***Titolo prima dell'art. 103***Sezione 2:****Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo***Art. 104 cpv. 1-1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta delle autorità di controllo alla frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione ad altri voli, su richiesta:

- a. di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b. del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione);

<sup>1<sup>ter</sup></sup> I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

*Art. 104a cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare i controlli al confine;
- b. lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione).

<sup>1bis</sup> Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>3</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4

<sup>3bis</sup> Se una persona è sospettata di preparare o commettere attività illecite secondo l'articolo 104 capoverso <sup>1bis</sup> lettera a, fedpol può consultare mediante procedura di richiamo i dati menzionati all'articolo 104 capoverso 3.

*104b* Trasmissione automatica di dati del sistema API

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

<sup>2</sup> I dati possono essere utilizzati per adempiere i compiti di cui all'articolo 104 capoverso 1 lettere b e c.

*Titolo prima dell'art. 105*

### **Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero**

*Titolo prima dell'art. 109a*

## **Capitolo 14: Sistemi d'informazione**

### **Sezione 1: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti**

*Art. 109a cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

*Art. 109c lett. e*

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

*Titolo prima dell'art. 109f*

### **Sezione 2: Sistema d'informazione a sostegno del ritorno**

*Art. 109f* Principi

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti legati all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione e della partenza volontaria, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione serve a:

- a. trattare dati personali di cittadini stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, del ritorno volontario o dell'aiuto e della consulenza per il ritorno, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati;
- b. gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento o dell'espulsione e i compiti nel settore del ritorno, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le relative prestazioni finanziarie;
- c. allestire statistiche.

*Art. 109g* Contenuto

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati sugli stranieri:

- a. il cui allontanamento o la cui espulsione deve essere eseguita;
- b. che lasciano volontariamente la Svizzera;
- c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.

<sup>2</sup> Il sistema contiene le seguenti categorie di dati:

- a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. il fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2003<sup>6</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- d. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione dell'aiuto al ritorno;
- e. i dati relativi alle misure tese ad ottenere i documenti di viaggio;
- f. i dati necessari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- g. i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;
- h. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
- i. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>6</sup> RS 142.51

- j. le informazioni rilevanti nel quadro dell'analisi dei rischi legati alla persona oggetto dell'allontanamento o dell'espulsione, i dati del volo e le misure coercitive che possono essere o sono state ordinate durante il volo;
- k. i dati delle persone incaricate della scorta medica, sociale o di polizia;
- l. i dati necessari per il conteggio delle spese e i pagamenti nel quadro del ritorno.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 2 lettere a-c e i sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se vengono modificati nel sistema d'informazione, i dati vengono automaticamente aggiornati nel SIMIC.

<sup>4</sup> La SEM informa le persone i cui dati sono registrati nel sistema sullo scopo del trattamento, le categorie di dati e i destinatari dei dati.

#### *Art. 109h*      Trattamento dei dati

Le persone e i servizi seguenti hanno accesso al sistema d'informazione:

- a. i collaboratori della SEM, per l'adempimento dei compiti a sostegno dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione e nei settori dell'aiuto al ritorno e del conteggio dei costi;
- b. le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione, per l'adempimento dei compiti dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'aiuto al ritorno;
- c. le autorità cantonali di polizia, per i compiti legati all'accompagnamento delle persone da allontanare o espellere;
- d. il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze;
- e. i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

#### *Art. 109i*      Terzi incaricati

<sup>1</sup> La SEM e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento o del ritorno possono autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione per:

- a. i compiti legati all'aiuto e alla consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 LAsi<sup>7</sup>;
- b. i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto secondo l'articolo 71;
- c. accertare l'idoneità al trasporto e determinare la scorta medica secondo l'articolo 71.

<sup>2</sup> La SEM garantisce che i terzi incaricati rispettino le disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica.

<sup>7</sup> RS 142.31

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina i dati che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

#### Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione

<sup>1</sup> La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema;
- b. l'elenco dei dati personali da trattare;
- c. i diritti d'accesso;
- d. le misure di protezione tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento illecito dei dati;
- e. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

#### *Titolo prima dell'art. 110*

### **Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione**

#### *Titolo prima dell'art. 111*

### **Sezione 4: Sistema d'informazione per documenti di viaggio**

#### *Art. 111 cpv. 5 lett. f*

<sup>5</sup> La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- m. l'ufficio SIRENE, per la verifica dei documenti e l'identificazione delle persone.

#### *Titolo prima dell'art. 111a*

### **Capitolo 14b:**

### **Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen**

#### *Titolo prima dell'art. 111i*

### **Capitolo 14c: Eurodac**

#### Art. 115 cpv. 4

<sup>4</sup> Se è prevista o pendente una procedura di allontanamento, si può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione di uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente.



II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998<sup>8</sup>**

*Art. 63 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> La SEM revoca la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che:

- a. il viaggio nel proprio Stato d'origine o di provenienza è avvenuto su pressione esterna;
- b. non aveva l'intenzione di ridomandare la protezione del suo Stato d'origine o di provenienza; o
- c. lo Stato d'origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.

<sup>2</sup> La SEM revoca l'asilo al rifugiato che:

- a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
- b. ha violato un divieto di viaggio di cui all'articolo 59a capoverso 1 secondo periodo LStr.

*Titolo prima dell'art. 102f*

### **Sezione 3: Videosorveglianza**

*Art. 102f*

<sup>1</sup> Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM e gli addetti all'assistenza e alla sicurezza, la SEM può installare apparecchi o impianti di videosorveglianza ed effettuare registrazioni audiovisive all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce per le procedure d'asilo.

<sup>2</sup> Le registrazioni audiovisive sono conservate quattro mesi, dopodiché sono automaticamente distrutte, purché non siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

<sup>3</sup> Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

<sup>8</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono visionare le registrazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli: definisce in particolare gli edifici e le loro parti che possono essere videosorvegliate e disciplina la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

## **2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>9</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 4 cpv. 1 lett. e*

- e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo.

*Art. 7b* Trattamento dei dati biometrici nei settori dell'asilo e degli stranieri e accesso agli stessi

<sup>1</sup> Per identificare le persone e rilasciare i documenti nei settori dell'asilo e del ritorno, le autorità e i servizi seguenti possono trattare impronte digitali e immagini del viso nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM, in virtù dell'articolo 98b capoverso 1bis LAsi<sup>10</sup>, di rilevare le impronte digitali e le immagini del viso nei centri di registrazione e procedura;
- c. le autorità cantonali competenti in materia di stranieri.

<sup>2</sup> Per identificare le persone, le autorità e i servizi seguenti possono accedere alle impronte digitali e alle immagini del viso del sistema d'informazione:

- a. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e procedura, dell'aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
- b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia ai fini del controllo delle persone.

*Art. 8a* Trasmissione di dati al sistema d'informazione a sostegno del ritorno

I seguenti dati possono essere trasmessi automaticamente nel sistema previsto a sostegno dell'esecuzione dell'allontanamento e del ritorno di cui all'articolo 109f LStr<sup>11</sup>:

- a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

<sup>9</sup> RS 142.51

<sup>10</sup> RS 142.31

<sup>11</sup> RS 142.20

- b. i dati biometrici;
- c. il fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4;
- d. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

### **3. Legge dell'8 ottobre 1999<sup>12</sup> sui lavoratori distaccati**

*Art. 2 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 2a Spese legate al lavoro distaccato*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese legate al lavoro distaccato, quali quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

<sup>2</sup> Il rimborso delle spese legate al lavoro distaccato non è considerato componente del salario.

<sup>3</sup> Per il lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese.

### **4. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>13</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>14</sup>:

e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

8. alle autorità in materia di stranieri di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>15</sup> sugli stranieri.

<sup>12</sup> RS 823.20

<sup>13</sup> RS 831.10

<sup>14</sup> RS 830.1

<sup>15</sup> RS 142.20